

Verbale di Accordo

Addì 27 maggio 2010 in Perugia, presso la sede di CONFINDUSTRIA PERUGIA si sono incontrati:

la Nestlé Italiana S.p.A. rappresentata dall'ing. Alessio Miliani, dal Sig. Roberto Manetta, dal dott. Gianluigi Toia e dal dott. Mirko Pisano, assistita da CONFINDUSTRIA PERUGIA in persona del dott. Alberto Arata

E

la R.S.U. del Sito di Perugia rappresentata dai signori Marco Ballerani, Michele Greco, Andrea Roscini, Mirco Mezzasoma, Fausto Baldoni e Palmiro Chiatti, assistita dalle Segreterie Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL nelle persone di Dario Bruschi, Sara Palazzoli e Daniele Marcaccioli

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 7 del vigente Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n.66 il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore;
- ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite;
- ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003 le disposizioni in materia di riposo giornaliero e durata del lavoro notturno possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ed in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

La premessa costituisce parte inscindibile ed integrante del presente accordo.

Riposo giornaliero

Le istanze dei lavoratori, per necessità di gestione della vita privata, nonché le esigenze organizzative e produttive aziendali (ad esempio, bisogno di sopperire ad assenze improvvise, attività produttive previste nella sesta giornata nel turno 06:00/14:00, necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione) possono richiedere l'effettuazione, in corso di settimana, di cambi turno che determinano una riduzione del riposo giornaliero.

Per accogliere le necessità individuali dei lavoratori, nonché sostenere le rappresentate esigenze aziendali con l'accordo, anche implicito, del lavoratore, tenuto conto che ai lavoratori coinvolti è assicurata una protezione appropriata mediante la fruizione di equivalenti periodi di riposo compensativo anche cumulabili con il riposo settimanale, le Parti convengono che sussistono le condizioni per derogare alla disposizione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 e che, pertanto, il periodo di riposo giornaliero possa essere fruito in modo non continuativo e che la durata di tale riposo possa essere inferiore ad 11 ore.

Durata del lavoro notturno

Le peculiarità proprie del sistema produttivo dello stabilimento richiedono lo svolgimento di imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione, come, a titolo meramente esemplificativo, le attività connesse all'avviamento degli impianti di produzione o le attività di accensione delle *utilities* delle centrali tecniche (aria compressa, vapore, acqua calda), nonché lo svolgimento di attività connesse al mantenimento e/o ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti, le quali richiedono un anticipo di orario nel turno notturno 22:00/06:00 o un suo prolungamento.

Considerate le esigenze di cui sopra e che tali attività sono prestate dal personale a rotazione - al quale sono assicurati periodi di riposo regolari, sufficientemente lunghi e continui - la durata media della prestazione notturna sarà calcolata su di un periodo di 3 (tre) settimane, escludendo dal computo della media il periodo di riposo minimo settimanale.

Quanto sopra è stato condiviso nel corso di vari incontri e le Parti hanno dato atto che quanto descritto costituisce il normale e naturale svolgersi delle attività dello stabilimento.

In sede di prima applicazione, tuttavia, le Parti si incontreranno entro il 30/04/2011 per riscontrare gli esiti dell'attuazione del presente accordo.

In ogni caso dell'utilizzo effettivo di tali deroghe sarà data puntuale comunicazione alla RSU.

Letto, confermato e sottoscritto.


Nestlé Italiana S.p.A.

la R.S.U.